

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**97 / 2025 del 13/03/2025**

Oggetto: CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI HUMANITAS E AREU - PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPECIALISTICA EXTRARETE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI HUMANITAS E AREU - PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPECIALISTICA EXTRARETE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenda n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

PREMESSO che:

- AREU è un Ente del SSR disciplinato dall'art. 16 LR 30/12/2009 n. 33 e ss.mm.ii., attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020 con il compito di implementare e rendere omogeneo nel territorio regionale il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera, nonché di coordinare le attività trasfusionali ed il trasporto di équipe di trapianto, persone ed organi, unitamente alla gestione del servizio di "Numero Unico Emergenza 112" e del "Numero Europeo Armonizzato" (NEA) 116117, per l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari, la cui attivazione concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità;
- la Giunta regionale con deliberazione n. XI/2703/2019 ha approvato il convenzionamento tipo tra AREU e gli Enti pubblici sanitari lombardi al fine di uniformare su tutto il territorio regionale l'erogazione del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
- l'art. 4 delle vigenti convenzioni tra AREU e le Aziende Sanitarie Pubbliche per il coordinamento dell'attività di emergenza Urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, prevede "... Al fine di garantire lo sviluppo integrato dell'assistenza, della ricerca, della didattica e dell'aggiornamento continuo dei professionisti all'interno della rete lombarda, conformemente alla programmazione regionale, sia in ambito assistenziale specialistico sia territoriale, AREU e l'ASST/IRCCS si impegnano a erogare congiuntamente formazione specialistica connessa alle Università e alle Scuole di Specialità convenzionate con AREU";
- la Scuola di specializzazione in Medicina Interna di Humanitas University ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione del dott. Marco Passaretti, Medico in Formazione specialistica, svolgere un periodo di attività formativa presso l'Agenda regionale emergenza urgenza;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a

norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421", in particolare l'art. 6, 2° co., che prevede la stipula di appositi accordi tra le Università e gli enti sanitari per la formazione degli specializzandi di area sanitaria;

- il D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE";
- la L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" (così come modificata dalla L.R. Lombardia 11 agosto 2015 n. 23 e dalla L.R. Lombardia 12 dicembre 2017 n. 23);
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accREDITAMENTO delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

CONSIDERATO che a seguito di intercorsa corrispondenza tra gli Enti, note prott. AREU n. 3044/2025 e n. 4494/2025 è stato concordato tra le parti il testo di convenzione allegato al presente provvedimento;

DATO ATTO che le parti nell'ambito della convenzione hanno definito che:

- AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione, per le esigenze didattico formative delle scuole di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore e in Medicina d'Emergenza Urgenza, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009 e le connesse strutture territoriali presenti in Regione Lombardia, indicate nell' Allegato "A", parte integrante della convenzione. In particolare, le citate strutture di cui AREU ha la disponibilità per le attività di propria competenza, sono:
 - AREU HQ
 - Articolazioni Territoriali (AAT);
 - Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);
 - Sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU);
- la formazione extra rete formativa del dott. Marco Passaretti non può superare i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione;
- AREU garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere e le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020);
- la convenzione produce effetti dalla data della sua sottoscrizione e fino al 27 febbraio 2026;

DATO ULTERIORMENTE ATTO che i costi stimati derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU sono i seguenti:

- TICKET RESTAURANT PER NON DIPENDENTI (COMMERCIALE): 2300,00 euro per l'intera durata della convenzione i quali verranno contabilizzati nel conto 30.20.31.23, per gli anni 2025-2026;

- ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI ATS/ASST/IRCCS DELLA REGIONE: 200,00 euro per l'intera durata della convenzione, i quali verranno contabilizzati nel conto 30.20.24.95, per gli anni 2025-2026;

PRESO ATTO che il Proponente il procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, la convenzione individuale con l'Università degli Studi Humanitas, allegata e parte integrante del presente provvedimento per l'attività di formazione specialistica extrarete della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna per la formazione del dott. Marco Passaretti;
2. di dare atto che le parti nell'ambito della convenzione hanno definito che AREU, quale Agenzia a valenza regionale, mette a disposizione per l'attività formativa extrarete del dott. Marco Passaretti, Medico in Formazione specialistica, gratuitamente e come complementari, le risorse connesse ai servizi coordinati e gestiti ex art. 16 L. 33/2009 e le connesse strutture territoriali presenti in Regione Lombardia. In particolare, le citate strutture di cui AREU ha la disponibilità per le attività di propria competenza, sono:
 - AREU HQ;
 - Articolazioni Territoriali (AAT);
 - Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);
 - Sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU);
3. di dare atto che la formazione extra rete formativa del dott. Marco Passaretti non può superare i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione;
4. AREU garantisce la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere e le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020);
5. di dare atto che la convenzione produce effetti dalla data di stipulazione fino al 27 febbraio 2026;
6. di dare atto che i costi stimati derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU sono i seguenti:
 - TICKET RESTAURANT PER NON DIPENDENTI (COMMERCIALE): 2300,00 euro per l'intera durata della convenzione i quali verranno contabilizzati nel conto 30.20.31.23, i quali saranno suddivisi in 1300,00 euro per l'anno 2025 e 1000,00 euro per l'anno 2026;
 - ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI ATS/ASST/IRCCS DELLA REGIONE: 200,00 euro i quali verranno contabilizzati nel conto 30.20.24.95, per l'anno 2025;

7. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;
8. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Per il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Maurizio Migliari

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

	<p>CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE SPECIALISTICA EXTRARETE</p>	
	<p>DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA</p>	<p>Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.</p>
	<p>TRA</p>	<p>Imposta di bollo pari a € 64,00. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.</p>
	<p>Humanitas University, di seguito denominata "Università", codice fiscale 97692990159, con sede a Pieve Emanuele (MI), via Rita Levi Montalcini, 4 - CAP 20072 - nella persona del Rettore pro-tempore Prof. Luigi Maria</p>	<p>Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI REGISTRO UFFICIALE 4352 11-01-2021</p>
	<p>Terracciano, di seguito indicata come Università;</p>	
	<p>E</p>	
	<p>Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, C.F. e P. Iva 11513540960, con sede</p>	
	<p>legale in Milano, Viale Monza 223, sede Uffici Amministrativi in Milano Via</p>	
	<p>Alfredo Campanini, 6 PEC: protocollo@pec.areu.lombardia.it, rappresentata</p>	
	<p>dal Direttore Generale, Dott. Massimo Lombardo; di seguito indicata come</p>	
	<p>AREU.</p>	
	<p>PREMESSO CHE</p>	
	<p>1. Il sistema sanitario e il sistema universitario sono da sempre</p>	
	<p>reciprocamente connessi ai fini della necessaria integrazione tra attività</p>	
	<p>assistenziale, didattica e ricerca;</p>	
	<p>2. AREU è un Ente del SSR disciplinato dall'art. 16 LR 30/12/2009 n. 33 e</p>	
	<p>ss.mm.ii., attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020 con il</p>	
	<p>compito di implementare e rendere omogeneo nel territorio regionale il</p>	
	<p>soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera, nonché di</p>	
	<p>coordinare le attività trasfusionali ed il trasporto di équipe di trapianto,</p>	
	<p>persone ed organi, unitamente alla gestione del servizio di "Numero Unico</p>	
	<p>Emergenza 112" e del "Numero Europeo Armonizzato" (NEA) 116117, per</p>	
	<p>l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari, la cui</p>	
	<p>pag. 1 di 11</p>	

attivazione concorre alla gestione della domanda assistenziale a bassa intensità/priorità;

3. la Giunta regionale con deliberazione n. XI/2703/2019 ha approvato il convenzionamento tipo tra AREU e gli Enti pubblici sanitari lombardi al fine di uniformare su tutto il territorio regionale l'erogazione del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;

4. l'art. 4 delle vigenti convenzioni tra AREU e le Aziende Sanitarie Pubbliche per il coordinamento dell'attività di emergenza Urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, prevede "... Al fine di garantire lo sviluppo integrato dell'assistenza, della ricerca, della didattica e dell'aggiornamento continuo dei professionisti all'interno della rete lombarda, conformemente alla programmazione regionale, sia in ambito assistenziale specialistico sia territoriale, AREU e l'ASST/IRCCS si impegnano a erogare congiuntamente formazione specialistica connessa alle Università e alle Scuole di Specialità convenzionate con AREU";

5. la Scuola di specializzazione in Medicina Interna di Humanitas University ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione del dott. Marco Passaretti, Medico in Formazione specialistica, svolgere un periodo di attività formativa presso l'Agenzia regionale emergenza urgenza;

6. Verificato che il soggetto ospitante possiede il requisito di cui al D.I. 402/2017;

7. Verificato che l'Agenzia regionale emergenza urgenza, fa già parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo ed ha verificato la "mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria stessa (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche

assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura", come richiesto all'art.1.2 dell'allegato 1 del sopra citato Decreto Interministeriale;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 (Strutture messe a disposizione)

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso l'Agenzia regionale emergenza urgenza i medici in formazione specialistica, iscritti alla Scuola di Specializzazione in Medicina Interna di Humanitas University e garantisce l'espletamento delle attività formative ed assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

In particolare, le citate strutture di cui AREU ha la disponibilità per le attività di propria competenza, sono:

- AREU HQ
- Articolazioni Territoriali (AAT);
- Mezzi di soccorso avanzato di secondo livello (MSA2);
- Sale operative regionali emergenza urgenza (SOREU).

Per le esigenze didattiche formative della scuola di specializzazione vengono messi a disposizione i servizi, le attrezzature e le attività fornite delle strutture sopra indicate.

Le strutture sopra specificate, in quanto strutture complementari, possono anche non essere accreditata dall'Osservatorio Nazionale ai sensi del D.l 13 giugno 2017 n. 402.

L'Università si impegna ad erogare il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per l'attuazione della presente convenzione, le parti si impegnano a predisporre ed allegare alla presente convenzione, per il dott. Marco Passaretti il progetto formativo (allegato 1) contenente:

- Il nominativo del medico in formazione;
- Il progetto formativo;
- Il nominativo del tutor del soggetto ospitante;
- Il nominativo del tutor dell'Università;
- Gli obiettivi formativi;
- Le strutture del soggetto ospitante in cui si svolge la formazione;
- La durata e il periodo di svolgimento della formazione extra rete formativa.

Art. 3 Durata della formazione extra rete formativa

La formazione extra rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 Comunicazione e accertamento della frequenza

L'attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dal soggetto ospitante.

L'accertamento della regolare frequenza presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor individuato, il quale provvederà a comunicare periodicamente al Direttore della Scuola di Specializzazione di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 5 (Disciplina dell'attività dei medici in formazione specialistica)

L'attività dei medici in formazione specialistica è regolamentata in base alla normativa vigente, in particolare quella dell'Unione Europea, del D.lgs. n. 368/1999 e s.m.i., del D.l. 13 giugno 2017 n. 402, del D.l. 4 febbraio 2018 n. 68 e della L. Regione Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alle attività mediche delle strutture presso le quali è assegnato dal Consiglio della

scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutor, di intesa con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso cui si svolge la formazione.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della Scuola di Specializzazione con la Direzione Sanitaria e con il Dirigente Responsabile della struttura presso la quale lo stesso svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del tutor operativo e del tutor accademico come individuati nel successivo art. 5.

La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva autonomia e attribuzione di responsabilità sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della scuola, considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuati e i responsabili delle strutture nelle quali svolge la formazione.

Le attività svolte dal medico in formazione specialistica sono contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione.

Art. 6 (Attività libero professionale degli specializzandi)

Per la durata della formazione a tempo pieno al medico in formazione specialistica è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione e ogni ulteriore rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo l'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.

L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.

Art. 7 (Tutoraggio aziendale e Attività didattiche)

Le funzioni di tutoraggio degli specializzandi sono garantite dal personale medico specialista, individuati come tutor operativi, dipendenti di AREU e/o delle ASST/IRCCS convenzionate con AREU per l'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, ai sensi della DGR n. XI/2703/2019, che risultano in turno al momento dello svolgimento del percorso formativo presso AREU HQ, le AAT, MSA2 e SOREU.

I tutor operativi verranno associati nel libretto elettronico alla struttura di appartenenza e riceveranno le credenziali per convalidare le attività svolte dallo specializzando sotto la loro guida e supervisione costante.

Il tutor accademico è individuato nella persona del direttore della struttura presso cui lo specializzando svolge l'attività di formazione.

I tutor accademici seguono gli specializzandi nel percorso formativo e inseriscono nel libretto elettronico il giudizio finale sull'attività svolta dallo specializzando stesso, sentiti anche i tutor operativi.

L'attività didattica è certificata dall'Università ai fini del curriculum professionale.

AREU provvede a rilevare l'attività didattica prestata, svolta a favore dell'Università, mediante contabilizzazione delle ore effettivamente svolte.

Art. 6 (Servizi)

AREU, nei periodi di permanenza degli specializzandi, garantisce la possibilità di utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie. La stessa consente, inoltre, la possibilità di utilizzo, da parte dei medici in formazione, della propria casistica clinica per la compilazione di tesi di specialità e garantisce ai medici in formazione la corresponsione di buoni pasto, laddove venga prestata dallo specializzando un'attività minima di sei ore continuative giornaliere.

I medici in formazione utilizzano le divise fornite da AREU e devono indossare, in maniera visibile, un apposito cartellino di identificazione personale, rilasciato dall'Università, con l'indicazione della Scuola.

Art. 7 Obblighi dei medici in formazione specialistica

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003, n.196, modificato dal D. Lgs. n.101 del 10/08/2018, e dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), i medici in formazione specialistica che accedono alle strutture messe a disposizione dal soggetto ospitante, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività.

I medici in formazione specialistica sono altresì tenuti a svolgere le attività previste dal programma di formazione nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento di Humanitas University e del Soggetto ospitante.

Art. 8 (Copertura assicurativa)

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in

conseguenza all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente convenzionato.

Nell'espletamento dell'attività didattica, l'Università provvede ad assicurare il personale docente e gli iscritti alla Scuola contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.

Ai sensi dell'art. 41, 3° co., D.Lgs. 368/1999 AREU provvede direttamente alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art.9 (Sicurezza e salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro)

AREU, nella persona del Datore di Lavoro individuato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del citato D. Lgs. dallo stesso effettuata, assicura ai medici in formazione specialistica, esclusivamente per le attività svolte nelle strutture dell'AREU medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, D.Lgs. 101/2020).

I medici in formazione specialistica sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati da AREU.

Nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare al Medico Competente di AREU la "Certificazione di idoneità sanitaria alla mansione specifica", rilasciata dal Medico Competente

nominato dall'Università.

Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, AREU e l'Università, attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione, potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia.

AREU è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 10 (Trattamento dati personali)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.

In relazione ai rapporti in tema di *data protection* intercorrenti tra le due strutture e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.

Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono, e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Nell'espletamento delle attività assegnate al medico in formazione specialistica, AREU, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare i medici in formazione al trattamento dei dati personali e particolari di cui tali soggetti verranno a conoscenza nell'espletamento delle attività formative, nominandoli responsabili o autorizzati al trattamento, previa consegna di dettagliata informativa e adeguata formazione.

Art. 11 (PIAO e Codici di Comportamento)

Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto

Art. 12 (Durata ed efficacia)

La presente convenzione entra in vigore dalla data di stipulazione fino al 27 febbraio 2026

Art. 13 (Imposta di bollo e registrazione)

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) dall'Università.

AREU si impegna a corrispondere all'Ente convenzionato, dopo la sottoscrizione del presente accordo, un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art.14 (Controversie)

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente convenzione, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Per l'UNIVERSITÀ HUMANITAS

IL RETTORE

Prof. Luigi Maria Terracciano

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Dott. Giorgio Ferrari

Per AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Massimo Lombardo

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.